



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **182** registro delibere

Data **01/09/2020**

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE O CONCESSE IN USO AL COMUNE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020 E MODIFICA DEI CONTRATTI IN ESSERE.

Il giorno uno del mese di settembre dell'anno duemilaventidici ad ore 10:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
AZZOLINI CRISTINA	Vicesindaco
PREVIDI MAURO	Assessore
GRAZIOLA GIUSEPPE	Assessore
TOMAZZONI MAURIZIO	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
CHIESA IVO	Assessore

Sono assenti giustificati i signori: **Previdi Mauro, Chiesa Ivo,**

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: MORANDI ALESSANDRO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 04/09/2020
al 14/09/2020

f.to ALESSANDRO MORANDI
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

Il Comune di Rovereto è proprietario di numerosi immobili e tra questi ci sono impianti, centri e campi sportivi di varia tipologia e di particolare pregio. Tale patrimonio di strutture sportive risulta significativo e la conduzione diretta comporterebbe impegno, costi ed investimenti non indifferenti, oltre a personale comunale ad oggi non disponibile. Anche per tali motivi il Comune li gestisce in parte tramite la Società Multiservizi Rovereto Srl ed in parte con la collaborazione di alcune associazioni sportive che operano in città.

Tale metodologia di affido ad associazioni sportive tende a far coincidere il soggetto gestore con l'utilizzatore stesso dell'impianto, favorendo così maggiore coinvolgimento, attenzione, partecipazione e soprattutto responsabilità, che apportano indubbi benefici alla gestione. Percepire la struttura come "propria" incide positivamente sulla qualità del servizio ed induce il gestore al perseguimento dell'economicità, dell'efficienza ed in generale dell'oculatazza nella conduzione dell'impianto.

La gestione di questi impianti, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione n. 1300 di data 14.12.2016 dell'ANAC, è da ritenersi un servizio privo di interesse economico, dato che le attività connesse non presentano né direttamente né in via potenziale un'adeguata redditività ed essendo evidente che la gestione non comporta un'organizzazione imprenditoriale tale da consentire la remunerazione dei fattori produttivi e del capitale con un tendenziale margine di profitto ed una possibile competizione sul mercato.

Per queste ragioni l'amministrazione comunale è da tempo orientata ad affidare la gestione di queste strutture sportive, prive di rilevanza economica a soggetti che si dimostrino idonei e che garantiscano un tipo di gestione nel pubblico interesse, tenuto conto altresì del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale atta a perseguire gli scopi istituzionali del Comune nel campo dello sport.

Si considera fondamentale la collaborazione con le associazioni sportive, ritenute una risorsa importante valutandone l'impegno profuso per favorire l'aggregazione e la socializzazione che coinvolge pressoché l'intera cittadinanza. L'attività delle associazioni, che coinvolge in modo significativo i ragazzi, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di indurre comportamenti virtuosi, affiancando la famiglia e la scuola nel percorso educativo con particolare riferimento alla promozione della salute e con ricadute positive nella prevenzione dei fenomeni di possibile devianza giovanile, catalizzando e convogliando l'attenzione dei ragazzi nella pratica sportiva.

La scelta di affidare alle associazioni sportive la gestione degli impianti, nel rispetto della normativa che disciplina la materia, risulta inoltre coerente con quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto comunale, che prevede:

- ✓ al comma 1: "Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici";
- ✓ al comma 2: "Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione di servizi ... (omissis)";
- ✓ al comma 3: "La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni".

Inoltre, l'esperienza pregressa in relazione alla gestione delle palestre da parte delle società sportive, risulta positiva con soddisfazione rispetto agli adempimenti contrattuali.

Con precedente Deliberazione Giuntale n. 212 di data 5 novembre 2019 “Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione in ordine alla gestione di palestre di proprietà comunale o concesse in uso al Comune dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022” è stato approvato lo schema di contratto e sono stati dati gli indirizzi per la gestione delle seguenti palestre: D. Chiesa, Gandhi, Guella, Negrelli, Filzi.

In tale atto veniva disposto che “il soggetto gestore sarà tenuto al rimborso delle utenze sostenute dal Comune nell’ammontare del 30% e al pagamento al Comune delle tariffe per l’uso delle palestre da parte del soggetto stesso”.

Annualmente il Comune recupera rimborsi relativi alle utenze per complessivi euro 62.500,00 (capitolo 510/0 e 510/1 delle entrate, importo dato dalla media delle entrate degli ultimi 4 anni) provenienti dalle società sportive che hanno in gestione l’impianto anche se lo stesso viene utilizzato da terzi.

Con precedente Deliberazione giunta n. 44 di data 18 febbraio 2020 avente oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte obiettivi, veniva definito l’obiettivo n. 457 collegato all’obiettivo operativo 2020_89 del Documento Unico di programmazione. L’obiettivo n. 457 veniva articolato in diverse azioni, fra cui la n. 4 inerente le “eventuali modifiche alle convenzioni di gestione degli impianti sportivi” anche con riferimento alle convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2020, e l’azione n. 5 inerente la possibilità di scorporo della palestra di ginnastica artistica presso il Centro Tennis Baldresca dalla complessiva gestione dello stesso in capo al Centro Tennis Rovereto.

In riferimento all’azione 4 dell’obiettivo di PEG n. 457 citato, si ravvede la necessità di semplificare, alleggerire e ottimizzare le procedure e quindi le relazioni con i soggetti che gestiscono gli impianti alla luce di questi aspetti:

- i rimborsi spese per le utenze sono recuperati solo dai soggetti che hanno in gestione gli impianti, e non da tutti coloro che li utilizzano;
- le società sportive, siano esse gestori degli impianti o utilizzatori degli stessi, sono tenute al pagamento delle tariffe orarie di utilizzo così come definite dal “Regolamento per uso e gestione degli impianti e delle strutture comunali per attività sportive, culturali, sociali e civili” approvato con Deliberazione consiliare n. 363 dd. 24 settembre 1991 e successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. 120 dd. 21 luglio 1993;
- l’Allegato c) della Deliberazione consiliare n. 120/1993 precisa che le tariffe da applicare sono da intendersi come “quote concorso spese” degli impianti, e quindi si desume possano già essere inclusive del concorso spese utenze;
- il calcolo del 30% delle spese per utenze, oltre ad avvenire successivamente ai conguagli delle bollette, e quindi oltre 6 mesi successivi all’anno di riferimento delle utenze, è costruito il più delle volte scorporando gli spazi palestre, spogliatoi da le altre aree a cui le bollette fanno riferimento, risultando comunque approssimativo e particolarmente laborioso.

Pertanto ai fini di una maggiore semplificazione, velocizzazione e trasparenza si intende eliminare del rimborso spese per utenze, (escluse quelle dei rifiuti già in capo alle singole società sportive e non al Comune).

L’eliminazione del rimborso spese per utenze, a decorrere dal 1° gennaio 2021 viene ad applicarsi sia ai seguenti contratti in essere:

Impianto Sportivo	Disciplina sportiva	Gestore impianto	Riferimento contrattuale
A Palestre D. Chiesa	Pallacanestro/arti marziali	ASD Junior Basket Rovereto	n. rep. 1402 Prot. 4659/2020 Scadenza contratto 31.12.2022

B	Palestra Gandhi	Pallavolo	Pallavolo Rovereto ASD	n. rep. 1458 Scadenza contratto 31.12.2022
C	Palestra Guella	Pallavolo	ASD Pallavolo Lizzana	n. rep. 1407 Prot. 9023/2020 Scadenza contratto 31.12.2022
D	Palestra Negrelli	Pallavolo	SSD Lagaris Volley srl	n. rep. 1399 Prot. 3706/2020 Scadenza contratto 31.12.2022
E	Palestra Filzi	Pallacanestro	ASD Junior Basket Rovereto	n. rep. 1.403 Prot. 4660/2020 Scadenza contratto 31.12.2022

sia ai nuovi contratti relativi alle gestioni di impianti sportivi in scadenza al 31 dicembre 2020. Tali gestioni, per le quali occorre attivare la procedura con nuova gara sono di seguito elencate, con a fianco la disciplina sportiva prevalente esercitata nell'impianto:

- Bocciodromo, Via Vannetti disciplina bocce
- Campo sportivo Vigagni, Via Tagliamento disciplina prevalente calcio
- Campo sportivo di Noriglio, Località Noriglio disciplina prevalente rugby
- Campo sportivo di Marco, Via del Cimitero disciplina prevalente calcio e tamburello
- Campo sportivo di Via Benacense disciplina prevalente calcio
- Campi sportivi del Centro sportivo Fucine, via Da Vinci, disciplina prevalente calcio
- Palestra annessa all'Istituto professionale Alberghiero disciplina prevalente basket

A tale elenco si aggiunge la palestra annessa al Centro Tennis Baldresca, in Via Roggia, adibita a ginnastica artistica in quanto l'attuale gestore del Centro, il Circolo Tennis Rovereto, con nota di data 2 marzo 2020 n. prot. 14353, ha dichiarato la disponibilità allo scorporo della gestione della palestra in questione dalla gestione complessiva. Tale palestra, come previsto nell'obiettivo n. 457 del Piano Esecutivo di Gestione 2020 citato, si ritiene più funzionale abbia una gestione diretta da parte di una associazione sportiva che pratichi la disciplina per la quale è attrezzata, ossia la ginnastica artistica, e pertanto si ritiene di avviare anche per essa una procedura ad hoc per la sua gestione.

Si precisa che la gestione del Bocciodromo non prevede il pagamento al Comune della tariffa degli utilizzi.

Si rende necessario provvedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi elencati per il prossimo quinquennio.

La legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino" all'articolo 30 comma 1, prevede che "*Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie*".

Al fine di garantire la massima partecipazione, la procedura per la scelta del contraente di tali servizi avverrà tramite l'espletamento di un confronto concorrenziale ai

sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 2, lettera h) della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 30 della LP. 4/2016, tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute dal CONI con sede nel territorio comunale e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previa pubblicazione sul sito del comune di un avviso pubblico al fine di invitare tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti descritti nell'Allegato 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE che forma parte integrante e sostanziale del presente atto), a presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara.

La gestione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

In particolare, data la specificità del servizio, la valutazione avverrà esclusivamente in ragione di criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della LP. 2/2016.

Nel caso in cui nessun soggetto idoneo presentasse una manifestazione di interesse regolare ed ammissibile o nessun soggetto invitato al confronto concorrenziale presentasse una offerta regolare, ammissibile e idonea, si procederà all'affido diretto della gestione.

Nonostante l'oggetto del contratto riguardi principalmente adempimenti relativi alla apertura, chiusura, custodia e pulizia degli impianti sportivi è interesse dell'Amministrazione Comunale che detti impianti siano gestiti da società, associazioni o enti sportivi, che promuovono la disciplina sportiva afferente all'impianto, come le disposizioni provinciali sopra riportate prevedono.

Si ravvisa pertanto l'esigenza di approvare gli indirizzi in merito all'affidamento della gestione degli impianti sportivi in oggetto, come segue:

1. Pubblicazione sul sito del comune di un avviso pubblico al fine di invitare tutti i soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati, a presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara.
 - requisiti previsti all'art. 30 della legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 ossia:
 - * società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate a federazioni sportive riconosciute dal CONI con sede nel territorio del Comune di Rovereto, che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti;
 - requisiti richiesti descritti nell'Allegato 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. Espletamento di un confronto concorrenziale ai sensi del dell'art. 21, comma 2, lettera h) della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, tra tutti i soggetti che abbiano presentato una manifestazione di interesse regolare ed ammissibile.
3. La gestione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2: in particolare la valutazione avverrà esclusivamente in ragione di criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della LP. 2/2016, descritti nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Nel caso in cui nessun soggetto idoneo presentasse una manifestazione di interesse regolare ed ammissibile o nessun soggetto invitato al confronto concorrenziale presentasse una offerta regolare, ammissibile e idonea, si procederà all'affido diretto della gestione.

La gestione degli impianti si concretizza nel servizio di apertura-chiusura e vigilanza dell'impianto durante gli utilizzi sia propri che da parte di terzi, pulizia palestra, spogliatoi e spazi di pertinenza, gestione della sicurezza, il tutto riferito all'attività sportiva

autorizzata dal Comune.

A tal fine sono stati predisposti gli allegati schemi di convenzione, distinti per tipologia di impianto, definendo in particolare: criteri di utilizzo dell'impianto, responsabilità organizzative del soggetto concessionario e del Comune, compensi e modalità di recesso.

A fronte delle prestazioni sopra elencate, l'Amministrazione riconoscerà al gestore un compenso annuale, come riportato in tabella:

	Indicazione impianto sportivo	Compenso annuale iva inclusa	Compenso quinquennale iva inclusa
1	Bocciodromo, Via Vannetti	€ 9.000,00	€ 45.000,00
2	Campo sportivo Vigagni, Via Tagliamento	€ 12.000,00	€ 60.000,00
3	Campo sportivo di Noriglio, Località Noriglio	€ 8.000,00	€ 40.000,00
4	Campo sportivo di Marco, via del Cimitero	€ 21.500,00	€ 107.500,00
5	Campo sportivo di Via Benacense	€ 8.000,00	€ 40.000,00
6	Campi sportivi del C. Sportivo Fucine, via da Vinci	€ 20.600,00	€ 103.000,00
7	Palestra annessa all'Istituto professionale Alberghiero	€ 14.000,00	€ 70.000,00
8	Palestra di Ginnastica artistica c/o Centro Tennis Baldresca, Via Roggia	€ 5.000,00	€ 25.000,00

Il presente provvedimento assume carattere di urgenza per poter consentire l'avvio delle procedure di gara nel più breve tempo possibile al fine di completare gli adempimenti necessari prima del termine della scadenza dei contratti in essere, ossia prima del 31 dicembre 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo";

visto il "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con particolare riferimento all'art. 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto il Regolamento per i diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 di data 23 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

preso atto che l'articolo 2, 9° comma dello Statuto comunale vigente, nell'individuare i principi ispiratori e i fini ed obiettivi programmatici del Comune, prevede espressamente azioni per la promozione delle attività sportive e ricreative;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e ss.mm.ii.;

visti gli articoli 8 e 39 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 dd. 15 novembre 2011;

visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4 / L – modificato dal DPRReg . 1 febbraio 2005 n. 4 / L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2020-2022;

viste le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale n. 263 di data 23 dicembre 2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 44 di data 18 febbraio 2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte obiettivi.

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Istruzione Cultura e Sport, Mauro Amadori;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze, Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa la modifica dei contratti in essere citati in premessa, con:
 - ASD Junior basket Rovereto per la gestione delle Palestre D. Chiesa e Filzi,
 - Pallavolo Rovereto ASD per la gestione della palestra Gandhi
 - ASD Pallavolo Lizzana per la gestione della palestra Guella
 - SSD Lagaris Volley srl per la gestione della palestra Negrelli
abrogando l'articolo 7 degli stessi che prevede il rimborso da parte dell'associazione affidataria della quota del 30% relativamente alle utenze a decorrere dal 1° gennaio 2021;
2. di dare mandato al Dirigente competente a compiere gli adempimenti necessari ai contratti di cui al punto 1;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa la procedura per la scelta del contraente dei singoli impianti elencati al punto 4, tramite l'espletamento di un confronto concorrenziale ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 2, lettera h) della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 30 della LP. 4/2016, tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute dal CONI con sede nel territorio comunale e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti; il confronto concorrenziale è preceduto da pubblicazione sul sito del Comune di un avviso pubblico al fine di invitare tutti i soggetti a presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara purché in possesso dei requisiti richiesti descritti nell'Allegato 1 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. approvare gli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento (Allegati 2, 3 e 4) quali parti integranti e sostanziali del presente atto stabilendo che la durata di ciascun affidamento sarà pari a cinque anni approvando i corrispettivi annuali e pluriennali previsti per ciascuno impianto e di seguito descritti:

	Indicazione impianto sportivo	Compenso annuale iva inclusa	Compenso quinquennale iva inclusa
1	Bocciodromo, Via Vannetti	€ 9.000,00	€ 45.000,00
2	Campo sportivo Vigagni	€ 12.000,00	€ 60.000,00
3	Campo sportivo di Noriglio	€ 8.000,00	€ 40.000,00
4	Campo sportivo di Marco	€ 21.500,00	€ 107.500,00
5	Campo sportivo di Via Benacense	€ 8.000,00	€ 40.000,00
6	Campi sportivi del C. Sportivo Fucine	€ 20.600,00	€ 103.000,00
7	Palestra annessa all'Istituto professionale Alberghiero	€ 14.000,00	€ 70.000,00
8	Palestra di Ginnastica artistica c/o Centro	€ 5.000,00	€ 25.000,00

Tennis Baldresca		
------------------	--	--

5. di approvare i criteri di valutazione delle offerte descritti nell'Allegato 1 citato;
6. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione, cultura e sport la predisposizione degli atti conseguenti al presente provvedimento, l'attivazione della procedura prevista, l'espletamento delle gare nonché la successiva sottoscrizione delle relative convenzioni sulla base degli schemi di convenzione allegati citati (allegati 2, 3 e 4) ai quali potrà apportare modifiche di natura formale che non incidano sulla parte sostanziale dello stesso;
7. di dare atto che le misure previste dal presente provvedimento rendono necessario adeguare il bilancio di previsione in corso di gestione per gli esercizi finanziaria 2021-2022, anche al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio; che conseguentemente l'attuazione delle suddette misure potrà avvenire a seguito dell'approvazione della necessaria variazione del bilancio.
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige al fine di dare corso alla sottoscrizione delle convenzioni in tempi utili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MORANDI ALESSANDRO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il **15/09/2020**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale